

***Rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'art.267 del TFUE da organi giurisdizionali italiani\****  
(aprile-giugno 2024)

**AMBIENTE**

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
<b>C-224/24</b>	<b>ITALIA (Consiglio di Stato)</b>	<b>Rifiuti - Rifiuti pericolosi – Impianto di smaltimento - Assoggettamento dell'impianto alla c.d. normativa Seveso – Notifica - Condizioni - Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE-</b> Interpretazione della direttiva n. 2012/18 (cd. Seveso III) sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose ( <i>dubbio in ordine alle modalità della notifica alle autorità competenti circa la presenza di sostanze pericolose e, in particolare, sulla compatibilità euro-unitaria della normativa italiana che, in siffatte ipotesi, prevede una sola modalità di effettuazione di tale notificazione</i> )

**APPALTI PUBBLICI**

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
<b>C-313/24</b>	<b>ITALIA (Consiglio di Stato)</b>	<b>Misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina- Divieto aggiudicazione appalti o concessioni- Appalto caffetteria Palazzo Pitti e il giardino di Boboli all'interno del complesso museale delle Gallerie degli Uffizi a Firenze-</b> Applicabilità o meno del divieto di aggiudicare appalti, previsto dal Regolamento UE n. 576/2022 concernente misure restrittive in

\* Il testo integrale delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>

		considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, a società di diritto italiano con sede nel territorio nazionale, partecipata da società italiana e con soci persone fisiche non cittadini russi, ma della quale due componenti su tre del consiglio di amministrazione sono cittadini russi e uno dei quali, Presidente e amministratore delegato dello stesso consiglio di amministrazione, è anche amministratore unico della società controllante al 90%
--	--	---

**DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI**

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
<b>C-238/24</b>	<b>ITALIA (Consiglio di Stato)</b>	<b>Relazioni esterne-Politica estera e sicurezza comune-Militare – Trattamento economico – Indennità di missione finanziata dall’Unione europea - Cumulo delle indennità – Confronto fra testo italiano e testi delle altre lingue nazionali - Traduzione degli atti giuridici comunitari</b> – Interpretazione dell’art. 7 comma 3 della decisione del Consiglio dell’Unione europea 2010/279/PESC del 18 maggio 2010 relativa alla missione di polizia dell’Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) ( <i>dubbio sulla possibilità di cumulo tra le indennità erogate dallo Stato membro e quelle attribuite dalla missione internazionale denominata “Eupol” (European Police mission), alla luce del diverso tenore della traduzione del testo normativo comunitario nelle lingue italiana, francese e inglese</i> )

**FISCALITA’**

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
-------	--------------------	---------

\* Il testo integrale delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell’Unione Europea: “Curia” <https://curia.europa.eu/>

<p><b>C-92/24</b> <b>C-93/24</b> <b>C-94/24</b></p>	<p><b>ITALIA</b> <b>(Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia)</b></p>	<p><b>Tassazione dividendi - Inclusione dell'IRAP nel perimetro di applicazione della direttiva madre-figlia - Dividendi corrisposti a banche-società madri residenti in Italia da società-figlie residenti in altri Stati Membri</b> - Interpretazione della direttiva 2011/96/UE del Consiglio concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (<i>dubbio sulla compatibilità euro-unitaria dell'art. 6, co. 1, lett. a), del d.lgs. n. 446/1997 istitutivo dell'IRAP, che impone l'assoggettamento a IRAP del 50% dei dividendi distribuiti alle società madri, banche e intermediari finanziari residenti in Italia, dalle società figlie residenti in altri Stati Membri rispetto all'art. 4 della direttiva madre-figlia che esclude che possano essere tassati i dividendi distribuiti dalle società figlie alle società madri in misura superiore al 5% del relativo ammontare</i>).</p>
<p><b>GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI</b></p>		
Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
<p><b>C-156/24</b> <b>C-157/24</b> <b>C-183/24</b></p>	<p><b>ITALIA</b> <b>(Corte di Cassazione)</b></p>	<p><b>Noleggio di attrezzature per radio intercettazioni e monitoraggio ambientale da parte delle Procure- Esclusione della nozione di transazione commerciale- Limitazione dei rimedi giurisdizionali-</b> Interpretazione art. 47 CDFUE e direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (<i>dubbio sulla qualificazione come "spese di giustizia" ovvero come "transazioni commerciali" delle prestazioni di servizi di noleggio attrezzature per radio intercettazioni e monitoraggio ambientale</i>)</p>
<p><b>C-184/24</b></p>	<p><b>ITALIA</b> <b>(TAR Lombardia)</b></p>	<p><b>Revoca non sanzionatoria delle misure di accoglienza-Sopravvenuta carenza dei presupposti di ammissione-Rifiuto da del cittadino straniero, di aderire al trasferimento presso altro Centro di accoglienza-</b> Interpretazione art. 20 della direttiva 2013/33/UE, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché dei principi enucleati dalla Corte di giustizia con le sentenze C-233/2018 e C-422/2021 (<i>dubbio se il diritto UE osta ad una normativa nazionale che permette, la revoca della accoglienza per ragioni non sanzionatorie, ma a causa della</i></p>

\* Il testo integrale delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>

*sopravvenuta carenza dei presupposti di ammissione alla stessa e, in particolare, in ragione del rifiuto da parte del cittadino straniero, sulla base di motivi che non attengono alla soddisfazione dei bisogni fondamentali di vita e alla tutela della dignità umana, di aderire al trasferimento presso un altro Centro di accoglienza).*

## LAVORO E POLITICHE SOCIALI

<b>Causa</b>	<b>Giudice del rinvio</b>	<b>Oggetto</b>
<b>C-543/23</b>	<b>ITALIA (Tribunale di Padova)</b>	<b>Non discriminazione in materia di condizioni di impiego-Impiego pubblico- Docenti- Immissione nei ruoli statali- Ricostruzione della carriera- Riconoscimento del servizio prestato con rapporti a tempo determinato alle dipendenze della Scuola Paritaria - Interpretazione artt. 20 e 21 CDFUE e della normativa unionale di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sui contratti a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 (dubbio sulla compatibilità euro-unitaria della normativa nazionale italiana vigente di cui all'art. 485 del d.lgs n. 297/94 per quanto concerne il diritto del docente immesso nei ruoli statali al riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio prestato con rapporti a tempo determinato alle dipendenze di una scuola paritaria).</b>
<b>Causa</b>	<b>Giudice del rinvio</b>	<b>Oggetto</b>
<b>C-151/24</b>	<b>ITALIA (Corte costituzionale)</b>	<b>Diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale-Assegno sociale-Cittadini di Paesi terzi muniti di permesso di soggiorno per finalità lavorative- Parità di trattamento-Interpretazione dell'art. 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva (UE) 2011/98 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, interpretazione CDFUE art.34 (dubbio se il diritto dell'Unione Europea osti ad una normativa nazionale che non estende agli stranieri</b>

\* Il testo integrale delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>

		<i>titolari del permesso unico di cui alla medesima direttiva l'assegno sociale, già riconosciuto agli stranieri a condizione che siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo).</i>
<b>Causa</b>	<b>Giudice del rinvio</b>	<b>Oggetto</b>
<b>C-212/24 C-226/24 C-227/24</b>	<b>ITALIA (Corte d'appello di Firenze)</b>	<b>Regime professionale di sicurezza sociale-Lavoratori a tempo determinato- Operai agricoli- Diritto alla retribuzione- Modalità di calcolo dei contributi previdenziali obbligatori- Profili discriminatori-</b> Interpretazione della clausola 4 della direttiva 99/70/CE relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, a norma del quale: "Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive".
<b>Causa</b>	<b>Giudice del rinvio</b>	<b>Oggetto</b>
<b>C-268/24</b>	<b>ITALIA (Tribunale di Lecce)</b>	<b>Carta docente- Esclusione per i titolari di c.d. supplenze brevi e saltuarie -Profili discriminatori-</b> Interpretazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato ( <i>dubbio se il diritto UE osti ad una limitazione nell'attribuzione della carta docente -un beneficio economico consistente in un vantaggio finanziario di 500 euro all'anno concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e valorizzarne le competenze professionali- basata sul carattere breve e saltuario delle supplenze</i> )
<b>MERCATO INTERNO</b>		
<b>Causa</b>	<b>Giudice del rinvio</b>	<b>Oggetto</b>

\* Il testo integrale delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>

<b>C-345/24</b>	<b>ITALIA (Consiglio di Stato)</b>	<b>Servizi pubblici - Consegna transfrontaliera di pacchi - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Obblighi informativi -Pregiudiziale di Validità -</b> Interpretazione artt. 14, 114 e 169 del TFUE , del Regolamento (UE) n. 2018/644 relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi e della Direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio ( <i>dubbio se il citato diritto UE possa costituire il fondamento del potere di un’Autorità nazionale di regolamentazione di imporre, obblighi informativi ed eventualmente solamente nei confronti dei fornitori di servizi di consegna transfrontalieri; dubbi inoltre sul perimetro di detti poteri alla luce dei principi di necessità e proporzionalità; infine nel caso si ritenesse che il citato diritto UE in materia di obblighi informativi non si applichi ai fornitori di consegna non transfrontaliera dubbio sulla validità in particolare del Regolamento n. 2018/644 in relazione alla conformità agli artt. 14, 114 e 169 TFUE e al rispetto dei principi di ragionevolezza e non discriminazione).</i>
<b>Causa</b>	<b>Giudice del rinvio</b>	<b>Oggetto</b>
<b>TUTELA DEI CONSUMATORI</b>		
<b>Causa</b>	<b>Giudice del rinvio</b>	<b>Oggetto</b>
<b>C-320/24</b>	<b>ITALIA (Corte di Cassazione)</b>	Clausole abusive-Contratto di vendita immobiliare- Clausola compromissoria-Riduzione della penale-Mancata deduzione in sede di legittimità di questioni pregiudiziali in ordine alla nullità del contratto- Incompatibilità con la natura del dispositivo cassatorio - Giudicato interno implicito - Interpretazione dell’art. 6.1 e dell’art. 7.1 della Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e dell’art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea ( <i>dubbio sulla rilevabilità d’ufficio nei processi a cognizione piena della nullità di una clausola “abusiva” inserita all’interno di un contratto di consumo, pur a fronte dell’avvenuta formazione di un “giudicato</i>

\* Il testo integrale delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell’Unione Europea: “Curia” <https://curia.europa.eu/>

		<i>interno implicito” sulla validità ed efficacia della relativa clausola, in conseguenza della pronuncia di una sentenza di cassazione con rinvio che abbia tacitamente, ma univocamente, riconosciuto la legittimità di tale clausola)</i>
--	--	--

\* Il testo integrale delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: “Curia” <https://curia.europa.eu/>